



**2015/0274(COD)**

23.5.2016

**\*\*\*I**

## **PROGETTO DI RELAZIONE**

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti  
(COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relatore: Simona Bonafè

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

### ***Emendamenti a un progetto di atto***

#### **Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne**

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

#### **Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato**

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

## INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	27



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti  
(COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0594),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0384/2015),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere motivato inviato dal Senato francese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 aprile 2016<sup>1</sup>,
  - visto il parere del Comitato delle regioni del xxx<sup>2</sup>,
  - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0000/2016),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

---

<sup>1</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

<sup>2</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

## Emendamento 1

### Proposta di direttiva Considerando 1

#### *Testo della Commissione*

(1) La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali *e* promuovere un'economia più circolare.

#### *Emendamento*

(1) La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promuovere un'economia più circolare, ***incrementare l'efficienza energetica e ridurre la dipendenza dell'Unione dalle risorse;***

Or. xm

#### *Motivazione*

*Una migliore gestione dei rifiuti a livello europeo deve essere orientata, oltre che alla protezione dell'ambiente e della salute umana, al migliore utilizzo delle risorse, all'aumento dell'efficienza energetica e alla riduzione della dipendenza dell'Unione dall'utilizzo delle risorse stesse, facendo fronte così ai problemi legati all'approvvigionamento di queste ultime.*

## Emendamento 2

### Proposta di direttiva Considerando 2

#### *Testo della Commissione*

(2) ***Dovrebbero essere modificati gli*** obiettivi della direttiva 1999/31/CE del Consiglio<sup>14</sup> che stabiliscono restrizioni in merito al collocamento in discarica, ***affinché riflettano*** più incisivamente l'ambizione dell'Unione di passare a un'economia circolare e di fare progressi nell'attuazione dell'iniziativa unionale "materie prime"<sup>15</sup> ***riducendo*** la collocazione in discarica dei rifiuti destinati alle discariche per rifiuti non pericolosi.

#### *Emendamento*

(2) ***Gli*** obiettivi della direttiva 1999/31/CE del Consiglio<sup>14</sup> che stabiliscono restrizioni in merito al collocamento in discarica ***dovrebbero essere ambiziosi e andrebbero pertanto rafforzati in modo da riflettere*** più incisivamente l'ambizione dell'Unione di passare a un'economia circolare e di fare progressi nell'attuazione dell'iniziativa unionale "materie prime"<sup>15</sup> ***eliminando progressivamente*** la collocazione in discarica dei rifiuti destinati alle discariche per rifiuti non pericolosi.

---

<sup>14</sup> Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).

<sup>15</sup> COM(2008) 699 definitivo e COM(2014) 297 final.

---

<sup>14</sup> Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).

<sup>15</sup> COM(2008) 699 definitivo e COM(2014) 297 final.

Or. xm

### *Motivazione*

*Gli obiettivi dell'Unione in materia di riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti devono essere sempre più ambiziosi per garantire la piena transizione verso un'economia circolare. La progressiva eliminazione del collocamento in discarica dei rifiuti non pericolosi rappresenta uno degli strumenti fondamentali per sostenere questa transizione.*

## **Emendamento 3**

### **Proposta di direttiva Considerando 4**

#### *Testo della Commissione*

(4) Affinché l'intero corpus legislativo sui rifiuti sia più coerente, le definizioni contenute nella direttiva 1999/31/CE dovrebbero essere allineate a quelle della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>16</sup>.

---

<sup>16</sup> Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

#### *Emendamento*

(4) Affinché l'intero corpus legislativo sui rifiuti sia più coerente, le definizioni contenute nella direttiva 1999/31/CE dovrebbero essere allineate, **ove opportuno**, a quelle della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>16</sup>.

---

<sup>16</sup> Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

Or. xm

### *Motivazione*

*È importante garantire la coerenza della presente direttiva con l'insieme della legislazione dell'Unione in materia di rifiuti. A tal fine è necessario che, ove opportuno, anche le definizioni contenute nella presente direttiva siano allineate a quelle previste dalla direttiva 1999/31/CE.*

## Emendamento 4

### Proposta di direttiva Considerando 5

#### *Testo della Commissione*

(5) Si otterrebbero evidenti benefici ambientali, economici e sociali riducendo ulteriormente il collocamento in discarica, a cominciare dai flussi di rifiuti a cui si applica la raccolta differenziata (cioè plastica, metalli, vetro, carta, rifiuti organici). *Al momento di attuare le restrizioni al collocamento in discarica andrebbe tenuto conto della fattibilità tecnica, ambientale ed economica del riciclaggio o del recupero dei* rifiuti residui risultanti dalla raccolta differenziata.

#### *Emendamento*

(5) Si otterrebbero evidenti benefici ambientali, economici e sociali riducendo ulteriormente il collocamento in discarica, a cominciare dai flussi di rifiuti a cui si applica la raccolta differenziata (cioè plastica, metalli, vetro, carta, rifiuti organici), *con l'obiettivo di ammettere solo i rifiuti residui. Gli investimenti a lungo termine nelle infrastrutture e nella ricerca e innovazione svolgeranno un ruolo cruciale per ridurre la quantità di* rifiuti residui risultanti dalla raccolta differenziata, *il cui riciclaggio o recupero non è attualmente fattibile sul piano tecnico, ambientale o economico.*

Or. xm

#### *Motivazione*

*Il ruolo della ricerca e dell'innovazione è cruciale per favorire la transizione all'economia circolare. È perciò fondamentale favorire gli investimenti in questo ambito, che sono essenziali per ridurre la quantità di rifiuti residui destinati allo smaltimento.*

## Emendamento 5

### Proposta di direttiva Considerando 7

#### *Testo della Commissione*

(7) Molti Stati membri non hanno ancora completamente sviluppato le infrastrutture necessarie per la gestione dei rifiuti. La definizione di obiettivi di riduzione del collocamento in discarica faciliterà ulteriormente *la* raccolta differenziata, *la* cernita *e il riciclaggio dei rifiuti*, evitando di relegare materiali

#### *Emendamento*

(7) Molti Stati membri non hanno ancora completamente sviluppato le infrastrutture necessarie per la gestione dei rifiuti. La definizione di obiettivi *ambiziosi* di riduzione del collocamento in discarica faciliterà ulteriormente *gli investimenti nella* raccolta differenziata *e nella* cernita *dei rifiuti nonché negli impianti di*



potenzialmente riciclabili in fondo alla gerarchia dei rifiuti.

**riciclaggio**, evitando di relegare materiali potenzialmente riciclabili in fondo alla gerarchia dei rifiuti.

Or. xm

### *Motivazione*

*Molti Stati membri non hanno ancora interamente sviluppato infrastrutture di gestione dei rifiuti adeguate. Stabilire obiettivi ambiziosi di riduzione del collocamento in discarica servirà a sostenere gli investimenti nella raccolta differenziata, nella selezione dei rifiuti e negli impianti di riciclaggio.*

## **Emendamento 6**

### **Proposta di direttiva Considerando 8**

#### *Testo della Commissione*

(8) La progressiva **riduzione** del collocamento in discarica è indispensabile per evitare impatti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente e assicurare il recupero graduale ed efficace dei materiali di rifiuto con valore economico grazie a una loro adeguata gestione, in linea con la gerarchia dei rifiuti. È opportuno che la riduzione eviti lo sviluppo di eccessive capacità per il trattamento dei rifiuti residui, quali ad esempio impianti per il recupero dell'energia o per il trattamento meccanico-biologico grossolano dei rifiuti urbani non trattati, perché ciò potrebbe pregiudicare il conseguimento degli obiettivi unionali di lungo termine in materia di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani stabiliti all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE. Allo stesso modo, e per evitare impatti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente, gli Stati membri dovrebbero prendere tutte le misure necessarie per assicurare che solo i rifiuti trattati siano collocati in discarica senza pertanto che l'osservanza di tale obbligo porti alla creazione di sovracapacità per il trattamento dei rifiuti

#### *Emendamento*

(8) La progressiva **eliminazione** del collocamento in discarica è indispensabile per evitare impatti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente e assicurare il recupero graduale ed efficace dei materiali di rifiuto con valore economico grazie a una loro adeguata gestione, in linea con la gerarchia dei rifiuti. È opportuno che la riduzione eviti lo sviluppo di eccessive capacità per il trattamento dei rifiuti residui, quali ad esempio impianti per il recupero dell'energia o per il trattamento meccanico-biologico grossolano dei rifiuti urbani non trattati, perché ciò potrebbe pregiudicare il conseguimento degli obiettivi unionali di lungo termine in materia di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani stabiliti all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE. Allo stesso modo, e per evitare impatti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente, gli Stati membri dovrebbero prendere tutte le misure necessarie per assicurare che solo i rifiuti trattati siano collocati in discarica senza pertanto che l'osservanza di tale obbligo porti alla creazione di sovracapacità per il trattamento dei rifiuti

urbani residui. Inoltre, al fine di assicurare coerenza tra gli obiettivi stabiliti all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE e gli obiettivi di riduzione del collocamento in discarica definiti all'articolo 5 della presente direttiva, nonché assicurare una pianificazione coordinata delle infrastrutture e degli investimenti necessari al conseguimento di tali obiettivi, gli Stati membri che possono ottenere una proroga per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani dovrebbero ottenerla anche per *l'obiettivo* di riduzione del collocamento in discarica, *fissato* nella presente direttiva per il 2030.

urbani residui. Inoltre, al fine di assicurare coerenza tra gli obiettivi stabiliti all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE e gli obiettivi di riduzione del collocamento in discarica definiti all'articolo 5 della presente direttiva, nonché assicurare una pianificazione coordinata delle infrastrutture e degli investimenti necessari al conseguimento di tali obiettivi, gli Stati membri che possono ottenere una proroga per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani dovrebbero ottenerla anche per *gli obiettivi* di riduzione del collocamento in discarica, *fissati* nella presente direttiva per *il 2015 e* il 2030.

Or. xm

### *Motivazione*

*Gli obiettivi dell'Unione in materia di riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti devono essere sempre più ambiziosi per garantire la piena transizione verso un'economia circolare. La progressiva eliminazione del collocamento in discarica dei rifiuti non pericolosi rappresenta uno degli strumenti fondamentali per sostenere questa transizione.*

## **Emendamento 7**

### **Proposta di direttiva Considerando 12**

#### *Testo della Commissione*

(12) Al fine di integrare o modificare la direttiva 1999/31/CE, *in particolare al fine di adattarne gli allegati al progresso scientifico e tecnico*, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato, riguardo all'*articolo 16*. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. *Nella preparazione e nell'elaborazione* degli atti delegati *la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata*

#### *Emendamento*

(12) Al fine di integrare o modificare la direttiva 1999/31/CE, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo all'*adattamento degli allegati al progresso scientifico e tecnico*. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, *e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la*

*trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.* Qualsiasi modifica degli allegati dovrebbe essere apportata solo conformemente ai principi stabiliti nella presente direttiva. A tal fine, per quanto riguarda l'allegato II, è opportuno che la Commissione tenga conto dei principi generali e delle procedure generali per i criteri di prova e di ammissione dei rifiuti indicati nell'allegato II. Inoltre, occorrerebbe stabilire i criteri specifici e i metodi di prova con i relativi valori limite per ogni categoria di discarica, compresi, se del caso, i tipi specifici di discarica nell'ambito di ciascuna categoria, ivi compreso il deposito sotterraneo. La Commissione dovrebbe valutare l'opportunità di adottare proposte di normalizzazione dei metodi di controllo, campionamento e analisi in relazione agli allegati entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

*parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti dovrebbero sistematicamente avere accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.* Qualsiasi modifica degli allegati dovrebbe essere apportata solo conformemente ai principi stabiliti nella presente direttiva. A tal fine, per quanto riguarda l'allegato II, è opportuno che la Commissione tenga conto dei principi generali e delle procedure generali per i criteri di prova e di ammissione dei rifiuti indicati nell'allegato II. Inoltre, occorrerebbe stabilire i criteri specifici e i metodi di prova con i relativi valori limite per ogni categoria di discarica, compresi, se del caso, i tipi specifici di discarica nell'ambito di ciascuna categoria, ivi compreso il deposito sotterraneo. ***Ove opportuno***, la Commissione dovrebbe valutare l'opportunità di adottare proposte di normalizzazione dei metodi di controllo, campionamento e analisi in relazione agli allegati entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Or. xm

### *Motivazione*

*Allineamento con l'accordo interistituzionale del 13 Aprile 2016.*

## **Emendamento 8**

### **Proposta di direttiva Considerando 13**

#### *Testo della Commissione*

(13) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 1999/31/CE dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di

#### *Emendamento*

(13) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 1999/31/CE dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di

esecuzione riguardo *all'articolo 3, paragrafo 3, all'allegato I, punto 3.5, e all'allegato II, punto 5*. Tali competenze devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

esecuzione riguardo *alla definizione di deposito di rifiuti non pericolosi, al metodo per determinare il coefficiente di permeabilità delle singole discariche in determinate condizioni e alla messa a punto di una norma europea per il campionamento dei rifiuti, in quanto il campionamento può porre seri problemi di rappresentazione e di tecnica a causa del carattere eterogeneo di diversi tipi di rifiuti*. Tali competenze devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

---

<sup>17</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

---

<sup>17</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. xm

### *Motivazione*

*Allineamento con il trattato di Lisbona.*

## **Emendamento 9**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 1 – lettera a**  
Direttiva 1999/31/CE  
Articolo 2 – lettera a

### *Testo della Commissione*

a) si applicano le definizioni di «rifiuto», «rifiuti urbani», «rifiuto pericoloso», «produttore di rifiuti», «detentore di rifiuti», «gestione dei rifiuti», «raccolta differenziata», «recupero», «riciclaggio» e «smaltimento», di cui all'articolo 3 della direttiva 2008/98/CE del

### *Emendamento*

a) si applicano le definizioni di «rifiuto», «rifiuti urbani», «rifiuto pericoloso», **«rifiuto non pericoloso»**, «produttore di rifiuti», «detentore di rifiuti», «gestione dei rifiuti», «raccolta differenziata», «recupero», «riciclaggio» e «smaltimento», di cui all'articolo 3 della

Parlamento europeo e del Consiglio\*;

direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio\*;

---

(\*) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).";

---

(\*) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).";

Or. xm

#### *Motivazione*

*Sono inserite le definizioni pertinenti che figurano all'articolo 3 della direttiva 2008/98/CE, tra cui quella di "rifiuto non pericoloso".*

#### **Emendamento 10**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 1 – punto 1 – lettera a bis (nuova)**

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 2 – lettera a bis (nuova)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***a bis) all'articolo 2 è inserita la lettera a bis) seguente:***

***"a bis) «rifiuto residuo»: rifiuto misto risultante da un trattamento o da un'operazione di recupero, ivi compreso il riciclaggio, che non può essere ulteriormente recuperato e di conseguenza deve essere smaltito;"***

Or. xm

#### *Motivazione*

*Si è ritenuto opportuno inserire una definizione di "rifiuto residuo" in linea con gli obblighi introdotti dalla presente direttiva.*

## Emendamento 11

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 1 – lettera b bis (nuova)

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 2 – lettera m

#### *Testo in vigore*

m) «rifiuti biodegradabili»: *qualsiasi rifiuto soggetto a decomposizione aerobica o anaerobica, come alimenti, rifiuti dei giardini, carta e cartone;*

#### *Emendamento*

*b bis) la lettera m) è così modificata:*

"m) «rifiuti biodegradabili»: *alimenti, rifiuti dei giardini, carta e cartone, legno e ogni altro rifiuto soggetto a decomposizione aerobica o anaerobica;*";

Or. xm

#### *Motivazione*

*Si è ritenuto opportuno chiarire e modificare la definizione di "rifiuti biodegradabili".*

## Emendamento 12

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 2 – paragrafo 3

#### *Testo in vigore*

3. Fatta salva la direttiva 75/442/CEE, gli Stati membri possono dichiarare a loro scelta che al deposito di rifiuti non pericolosi, *da definirsi da parte del comitato di cui all'articolo 17 della presente direttiva*, diversi dai rifiuti inerti, ricavati dalla prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di minerali, nonché dall'esercizio di cave, e che sono depositati in modo da impedire l'inquinamento ambientale o danni alla salute umana, possono non applicarsi le disposizioni di cui all'allegato I, punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 della presente direttiva.

#### *Emendamento*

*1 bis) all'articolo 3, il paragrafo 3 è così modificato:*

"3. Fatta salva la direttiva 75/442/CEE, gli Stati membri possono dichiarare a loro scelta che al deposito di rifiuti non pericolosi, diversi dai rifiuti inerti, ricavati dalla prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di minerali, nonché dall'esercizio di cave, e che sono depositati in modo da impedire l'inquinamento ambientale o danni alla salute umana, possono non applicarsi le disposizioni di cui all'allegato I, punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 della presente direttiva. *La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, cosa si intende per deposito di rifiuti non pericolosi, assistita dal*

*comitato di cui all'articolo 17 della presente direttiva. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2.";*

Or. xm

*Motivazione*

*Allineamento con il trattato di Lisbona.*

**Emendamento 13**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 2 – lettera a bis (nuova)**

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*a bis) al paragrafo 3, è aggiunta la seguente lettera e bis):*

*'e bis) rifiuti non trattati;*

Or. xm

*Motivazione*

*Allineamento con la sentenza della Corte di giustizia C-323/13.*

**Emendamento 14**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 2 – lettera b**

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera f

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

f) rifiuti **provenienti dalla** raccolta differenziata in osservanza dell'articolo 11, paragrafo 2, e dell'articolo 22 della direttiva 2008/98/CE.

f) rifiuti **a cui si applica la** raccolta differenziata in osservanza dell'articolo 11, paragrafo 2, e dell'articolo 22 della direttiva 2008/98/CE.

*Motivazione*

*Per raggiungere gli obiettivi su cui si basa un'economia circolare è necessario vietare il collocamento in discarica dei rifiuti riciclabili.*

**Emendamento 15**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 2 – lettera b bis (nuova)**

Direttiva 1999/31/CE

**Articolo 5 – paragrafo 4 bis**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*b bis) all'articolo 5, è inserito il seguente paragrafo 4 bis:*

*"4 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che entro il 2025 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al 25 % del totale dei rifiuti urbani prodotti.";*

Or. xm

*Motivazione*

*È necessario inserire un obiettivo intermedio per il 2025 per sostenere la progressiva eliminazione del collocamento in discarica dei rifiuti urbani nel 2030.*

**Emendamento 16**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 2 – lettera c**

Direttiva 1999/31/CE

**Articolo 5 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che entro il 2030 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al **10%** del totale dei rifiuti urbani prodotti.

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che entro il 2030 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al **5 %** del totale dei rifiuti urbani prodotti.



*Motivazione*

*L'obiettivo relativo al collocamento in discarica dei rifiuti urbani per il 2030 è allineato con quanto approvato dal Parlamento europeo, il 9 luglio 2015, nella sua risoluzione sull'efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare.*

**Emendamento 17****Proposta di direttiva****Articolo 1 – punto 2 – lettera c**

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 5 – paragrafo 5 bis (nuovo)

*Testo della Commissione**Emendamento*

***5 bis. Entro il 31 dicembre 2030, gli Stati membri ammettono nelle discariche per rifiuti non pericolosi solo i rifiuti urbani residui.***

*Motivazione*

*La tipologia di rifiuti urbani che possono essere collocati in discarica dopo il 2030 è allineata con quanto approvato dal Parlamento europeo, il 9 luglio 2015, nella sua risoluzione sull'efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare.*

**Emendamento 18****Proposta di direttiva****Articolo 1 – punto 2 – lettera c**

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 1

*Testo della Commissione**Emendamento*

**6. Croazia, Estonia, Grecia, Lettonia, Malta, Romania e Slovacchia** possono ottenere una proroga di cinque anni per il conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 5. Lo Stato membro **notifica** alla Commissione **l'intenzione** di avvalersi di detta proroga al più tardi 24 mesi prima

**6. Gli Stati membri che nel 2013 hanno collocato in discarica oltre il 65 % dei propri rifiuti urbani** possono ottenere una proroga di cinque anni per il conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo **4 bis**. Lo Stato membro **presenta** alla Commissione **una richiesta al fine** di

dello scadere del termine di cui *al*  
**paragrafo 5. Se il termine è prorogato, lo**  
**Stato membro adotta le misure necessarie**  
**per assicurare che entro il 2030 la**  
**quantità di rifiuti urbani collocati in**  
**discarica sia ridotta al 20% del totale dei**  
**rifiuti urbani generati.**

avvalersi di detta proroga al più tardi 24  
mesi prima dello scadere del termine di cui  
**ai paragrafi 4 bis e 6 bis.**

Or. xm

### *Motivazione*

*Gli Stati membri che, secondo i dati di Eurostat, nel 2013 hanno collocato in discarica oltre il 65 % dei propri rifiuti urbani possono far richiesta alla Commissione di cinque anni supplementari per raggiungere gli obiettivi fissati dalla presente direttiva per il 2025 e il 2030. Per ottenere tali deroghe gli Stati membri interessati devono presentare un piano di attuazione, valutato dalla Commissione in base a parametri specifici, e raggiungere obiettivi intermedi di preparazione al riutilizzo e riciclaggio.*

### **Emendamento 19**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 2 – lettera c**

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

La notifica è accompagnata da un piano di attuazione che contiene le misure necessarie al fine di assicurare il rispetto **degli obiettivi** entro il nuovo termine. Il piano include inoltre un calendario dettagliato per l'attuazione delle misure proposte e una valutazione del loro impatto previsto.

#### *Emendamento*

La notifica **della richiesta** è accompagnata da un piano di attuazione che contiene le misure necessarie al fine di assicurare il rispetto **dell'obiettivo** entro il nuovo termine. Il piano **è elaborato sulla base di una valutazione dei piani di gestione dei rifiuti esistenti e** include inoltre un calendario dettagliato per l'attuazione delle misure proposte e una valutazione del loro impatto previsto.

**La Commissione valuta se il piano che accompagna la notifica della richiesta garantisce il rispetto dei seguenti requisiti minimi:**

**– dimostra un utilizzo adeguato di strumenti economici per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della**

*direttiva 2008/98/CE;*

*– migliora la qualità delle statistiche e genera previsioni chiare sulla capacità di gestione dei rifiuti e sulla distanza che separa lo Stato membro dagli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della presente direttiva, agli articoli 5 e 6 della direttiva 94/62/CE e agli articoli 4 bis e 5 della direttiva 1999/31/CE;*

*– definisce programmi di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 29 della presente direttiva;*

*– dimostra un utilizzo efficace dei Fondi strutturali e di coesione attraverso investimenti a lungo termine dimostrabili volti a finanziare lo sviluppo delle infrastrutture di gestione dei rifiuti necessarie per conseguire gli obiettivi pertinenti.*

*A meno che la Commissione sollevi obiezioni nei confronti del piano presentato entro cinque mesi dal suo ricevimento, la richiesta di proroga si considera accettata.*

*Se la Commissione solleva una o più obiezioni, essa chiede allo Stato membro di presentare un piano riveduto entro due mesi dal ricevimento di tali obiezioni.*

*La Commissione valuta il piano riveduto entro due mesi dal suo ricevimento e accetta o respinge per iscritto la richiesta di proroga. In mancanza di reazione da parte della Commissione entro tale termine, la richiesta di proroga si considera accettata.*

*La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio, entro due mesi dalla data della decisione, l'esito della richiesta di proroga.*

Or. xm

#### *Motivazione*

*Gli Stati membri che, secondo i dati di Eurostat, nel 2013 hanno collocato in discarica oltre il*

*65 % dei propri rifiuti urbani possono far richiesta alla Commissione di cinque anni supplementari per raggiungere gli obiettivi fissati dalla presente direttiva per il 2025 e il 2030. Per ottenere tali deroghe gli Stati membri interessati devono presentare un piano di attuazione, valutato dalla Commissione in base a parametri specifici, e raggiungere obiettivi intermedi di preparazione al riutilizzo e riciclaggio.*

## **Emendamento 20**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 2 – lettera c**

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 5 – paragrafo 6 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***6 bis. Gli Stati membri di cui al paragrafo 6, primo comma, che entro il 2030 collocano in discarica meno del 25 % dei rifiuti urbani prodotti possono chiedere una proroga di cinque anni per il conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 5.***

***Per ottenere tale proroga, lo Stato membro presenta una richiesta alla Commissione conformemente al paragrafo 6 bis.***

***Tuttavia, se lo Stato membro non riduce la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica almeno al 25 % entro il 2030, la proroga si considera automaticamente revocata.***

Or. xm

#### *Motivazione*

*Gli Stati membri che, secondo i dati di Eurostat, nel 2013 hanno collocato in discarica oltre il 65 % dei propri rifiuti urbani possono far richiesta alla Commissione di cinque anni supplementari per raggiungere gli obiettivi fissati dalla presente direttiva per il 2025 e il 2030. Per ottenere tali deroghe gli Stati membri interessati devono presentare un piano di attuazione, valutato dalla Commissione in base a parametri specifici, e raggiungere obiettivi intermedi di preparazione al riutilizzo e riciclaggio.*

## Emendamento 21

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 2 – lettera c

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 5 – paragrafo 7

#### *Testo della Commissione*

7. Entro il 31 dicembre **2024**, la Commissione esamina *l'obiettivo di cui al paragrafo 5, al fine di ridurlo e introdurre* restrizioni al collocamento in discarica dei rifiuti non pericolosi diversi da quelli urbani. A tal fine, viene trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione della Commissione corredata, se del caso, di una proposta.

#### *Emendamento*

7. Entro il 31 dicembre **2018**, la Commissione esamina *la possibilità di introdurre un obiettivo* e restrizioni al collocamento in discarica dei rifiuti non pericolosi diversi da quelli urbani. A tal fine, viene trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione della Commissione corredata, se del caso, di una proposta *legislativa*.

Or. xm

#### *Motivazione*

*I rifiuti urbani rappresentano solo una quota tra il 7 % e il 10 % del totale dei rifiuti generati nell'Unione; pertanto è necessario, al fine di incentivare la transizione verso un'economia circolare, valutare la possibilità di inserire restrizioni al collocamento in discarica per tipologie di rifiuti diverse dai "rifiuti urbani".*

## Emendamento 22

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 3

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 5 bis – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. La Commissione, in cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente, redige una relazione sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafi **5 e 6**, tre anni prima di ciascun termine ivi specificato.

#### *Emendamento*

1. La Commissione, in cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente, redige una relazione sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafi **4 bis e 5**, tre anni prima di ciascun termine ivi specificato.

Or. xm

### *Motivazione*

*Gli obblighi di comunicazione vengono allineati con i nuovi obiettivi inseriti nella presente direttiva.*

### **Emendamento 23**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 6**

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 15 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 5, paragrafi 2 e 5. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 5. Il primo esercizio di comunicazione verte sul periodo compreso tra il 1° gennaio [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno] e il 31 dicembre [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno].

#### *Emendamento*

1. Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 5, paragrafi 2, **4 bis** e 5. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 5. Il primo esercizio di comunicazione verte sul periodo compreso tra il 1° gennaio [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno] e il 31 dicembre [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno].

Or. xm

### *Motivazione*

*Gli obblighi di comunicazione vengono allineati con i nuovi obiettivi inseriti nella presente direttiva.*

### **Emendamento 24**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 6**

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4 bis.** *La Commissione include nella relazione informazioni in merito all'attuazione delle altre disposizioni della presente direttiva e il loro impatto sull'ambiente e la salute umana. La relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta di revisione della direttiva.*

Or. en

*Motivazione*

*L'impatto della direttiva dovrebbe essere valutato periodicamente al fine di garantire che gli elementi essenziali della direttiva siano idonei allo scopo.*

## **Emendamento 25**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 9**

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 17 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis.** *Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.*

Or. xm

*Motivazione*

*Allineamento con l'accordo interistituzionale del 13 Aprile 2016.*

## **Emendamento 26**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)**

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 15 bis (nuovo)

**9 bis.** è inserito il seguente articolo 15 bis:

**"Articolo 15 bis**

***Determinazione del coefficiente di permeabilità delle discariche***

***La Commissione mette a punto e approva, mediante atti di esecuzione, il metodo per determinare, in loco e per tutta l'estensione dell'area, il coefficiente di permeabilità delle singole discariche. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2."***

Or. xm

*Motivazione*

*Allineamento con il trattato di Lisbona.*

**Emendamento 27**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 9 ter (nuovo)**  
Direttiva 1999/31/CE  
Articolo 15 ter (nuovo)

**9 ter.** è inserito il seguente articolo 15 ter:

**"Articolo 15 ter**

***Norma europea per il campionamento dei rifiuti***

***La Commissione mette a punto, mediante atti di esecuzione, una norma europea per il campionamento dei rifiuti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2. Finché tali atti di esecuzione non saranno stati adottati, gli Stati membri applicano le norme e le procedure***



*nazionali.";*

Or. xm

*Motivazione*

*Allineamento con il trattato di Lisbona.*

**Emendamento 28**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 9 quater**  
Direttiva 1999/31/CE  
Allegato I – punto 3.5

*Testo in vigore*

*Emendamento*

**3.5. Il metodo per determinare, in loco e per tutta l'estensione dell'area, il coefficiente di permeabilità delle singole discariche deve essere messo a punto e approvato dal comitato istituito nell'articolo 17 della presente direttiva.** **soppresso**

Or. xm

*Motivazione*

*Allineamento con il trattato di Lisbona.*

**Emendamento 29**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 9 quinquies**  
Direttiva 1999/31/CE  
Allegato II – punto 5

*Testo in vigore*

*Emendamento*

**5. Il campionamento può porre seri problemi di rappresentazione e di tecnica a causa del carattere eterogeneo di molti rifiuti. Sarà messa a punto una norma europea per il campionamento dei rifiuti. Finché essa non sarà stata approvata dagli Stati membri a norma dell'articolo 17 della presente direttiva, essi potranno** **soppresso**

*applicare le norme e le procedure nazionali.*

Or. xm

*Motivazione*

*Allineamento con il trattato di Lisbona.*

## MOTIVAZIONE

Il relatore ha ritenuto, come approccio orizzontale, di concentrarsi sugli ambiti nei quali la dimensione europea presenta un chiaro valore aggiunto.

A tal fine, nella relazione si appoggia un'azione efficace a sostegno dell'utilizzo efficiente delle risorse e della riduzione della produzione di rifiuti e del loro impatto ambientale in modo da stimolare concretamente la transizione verso un'economia circolare.

L'economia circolare rappresenta, prima di tutto, un modello economico efficiente dal punto di vista delle risorse, che ne migliora e al tempo stesso riduce l'utilizzo, affrontando contemporaneamente i problemi legati all'approvvigionamento delle materie prime. Si garantisce così una maggiore tutela dell'ambiente, favorendo anche la reindustrializzazione e l'aumento della competitività europea sul piano globale e stimolando la creazione di posti di lavoro di qualità e nuove opportunità di business.

Un tale cambiamento sistemico richiede politiche ambiziose, sostenute da un quadro legislativo chiaro e capace di dare i giusti segnali agli investitori. Una legislazione europea che non preveda definizioni chiare e obiettivi vincolanti potrebbe pregiudicare il progresso della transizione.

Il relatore vuole ricordare come l'obiettivo principale del Settimo programma di azione dell'Unione europea per l'ambiente miri a trasformare l'Unione in un'economia verde, a basse emissioni di carbonio ed efficiente dal punto di vista dell'utilizzo delle risorse.

Per questo, occorre un cambio di paradigma che ci porti oltre la mera gestione dei rifiuti, adottando politiche che li considerino come vere e proprie risorse. Per raggiungere quest'obiettivo è necessaria una piena attuazione della normativa sui rifiuti a livello europeo, realizzata attraverso una rigorosa applicazione della gerarchia dei rifiuti e integrata da ulteriori iniziative volte a ridurre la produzione. Il relatore invita più volte a considerare come l'economia circolare debba affrontare il tema della gestione dei rifiuti prima dal punto di vista della prevenzione, e in seguito preoccupandosi di garantirne il rientro nei processi produttivi.

### **Direttiva relativa alle discariche**

La quantità di rifiuti collocata in discarica costituisce un forte indicatore e le restrizioni al collocamento in discarica possono rappresentare un utile strumento nel contesto di un'economia circolare. Gli obiettivi della direttiva relativa alle discariche e della direttiva quadro sui rifiuti sono interconnessi; una riduzione della quantità di rifiuti collocati in discarica può essere unicamente ottenuta, e deve andare di pari passo, con obiettivi più ambiziosi in materia di raccolta e riciclaggio dei rifiuti. Il collocamento in discarica dovrebbe rappresentare una soluzione di ultima istanza per i rifiuti che non possono essere evitati, riciclati o recuperati o, quantomeno, ridotti al minimo e decontaminati. Il relatore accoglie pertanto con favore la proposta della Commissione di modificare la direttiva relativa alle discariche e di imporre ulteriori restrizioni al collocamento in discarica dei rifiuti urbani.

La proposta della Commissione prevede che entro il 2030 la quantità di rifiuti urbani collocati

in discarica non debba essere superiore al 10 %. Essa prevede inoltre un periodo transitorio facoltativo di altri cinque anni per sette Stati membri espressamente indicati. Introduce inoltre un sistema di segnalazione preventiva in collaborazione con l'Agenzia europea dell'ambiente e modifica il sistema di comunicazione. Infine, aggiorna le disposizioni del diritto derivato.

Il relatore sostiene la maggior parte degli elementi menzionati, ma suggerisce di modificare alcuni aspetti della proposta, al fine di renderla più coerente e ambiziosa, in particolare:

Graduale eliminazione del collocamento in discarica, anziché la sua riduzione:

Come evidenziato in precedenza, nel lungo termine il collocamento in discarica dovrebbe essere consentito solo se non esistono alternative. Benché ciò potrebbe non avere alcun effetto immediato sull'attuazione, è essenziale utilizzare un linguaggio chiaro in tutto il testo, precisando che un obiettivo di riduzione quantitativa non costituisce un fine in sé e dovrebbe essere funzionale a una gestione sostenibile delle risorse. Di conseguenza, è opportuno precisare nel testo che dovranno essere collocati in discarica solo i rifiuti trattati che non possono più essere riciclati.

Approccio graduale verso un obiettivo più ambizioso nel 2030:

L'esperienza dimostra che l'attuazione della legislazione ambientale richiede un monitoraggio permanente e un approccio graduale. Il relatore ritiene che stabilire un obiettivo per un futuro lontano nel tempo, senza prevedere misure di accompagnamento e tappe intermedie, sia un approccio destinato al fallimento. Il relatore propone pertanto un obiettivo realistico del 25 % per il 2025. Tale obiettivo supplementare permetterà di fissare un obiettivo più ambizioso riguardo al collocamento in discarica dei rifiuti residui del 5 % anziché del 10 % per il 2030, il che riflette meglio l'idea di un'economia circolare.

Periodo transitorio supplementare per gli Stati membri che hanno difficoltà di attuazione:

Pur valutando positivamente l'approccio flessibile proposto dalla Commissione, la distinzione operata nel caso di sette Stati membri è arbitraria, ingiusta e demotivante per tutte le parti coinvolte. Il relatore propone di basare il periodo di tolleranza su criteri trasparenti e comprensibili e di stabilire una procedura di autorizzazione chiara per eventuali deroghe.

Possibile restrizione al collocamento in discarica dei rifiuti non pericolosi diversi da quelli urbani:

Il relatore si rammarica della mancanza di ambizione riscontrata nella proposta della Commissione per quanto riguarda i rifiuti diversi da quelli urbani e propone di prevedere un riesame e un obiettivo facoltativo già nel 2018.

Disposizioni uniformi per la determinazione del coefficiente di permeabilità delle discariche e per il campionamento dei rifiuti:

Il relatore osserva che la Commissione non assolve ai compiti di cui agli allegati I e II. Tali disposizioni sono tuttavia necessarie per il funzionamento sicuro delle discariche. Il relatore propone pertanto una formulazione molto precisa per consentire alla Commissione di mettere a punto e adottare le disposizioni tecniche necessarie.